

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA A. MORO N. 8. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA, AUTORIZZATA CON ATTO A.U.A. DET-AMB-2017-334 DEL 25.01.2017, MODIFICATA CON ATTO N. 4197 DEL 03/08/2017. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-1423 del 20/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5535/2019/FD- TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **“Azienda Ospedaliero Universitaria Di Ferrara”** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via A. Moro n. 8. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell’attività socio sanitaria, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-334 del 25.01.2017, modificata con atto n. 4197 del 03/08/2017.

### **LA RESPONSABILE**

Vista la domanda della **“Azienda Ospedaliero Università di Ferrara”**, nella persona di Corradori Tiziano in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara Loc. Cona, via a. Moro n. 8 , per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, per la modifica sostanziale dell’attività socio sanitaria, autorizzata con autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2017-334 del 25.10.2017, come modificata con atto n.4197 del 03.08.2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, contenuta nella domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/2008, depositata in data 14.09.2018, presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE – Ferrara, con nota della ditta Siram (società incaricata dal proponente, come risulta dai documenti agli atti) e assunta al protocollo generale di ARPAE n. PGFE n.10885 del 17.09.2018.

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall’Azienda per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali (emissioni in atmosfera e scarichi idrici) autorizzate con l’AUA su citata. Con la domanda di modifica l’Azienda chiede l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di trigenerazione, a servizio dell’Arcispedale “Sant’Anna” ubicato via Aldo Moro n.8 località Cona (FE), per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera di potenza elettrica nominale pari a 2,678 MWe e potenza termica introdotta pari a 5.992 MWt ;

Viste le successive integrazioni alla domanda, come dettagliatamente indicate nell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008 di cui questo atto, risulta parte integrante;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A. DET-AMB-2017-334 del 25.01.2017, modificata con atto n. 4197 del 03/08/2017.

Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell’atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate.

Ritenuto tuttavia di dover adeguare alcune prescrizioni relative alle emissioni in quanto dalla data di rilascio dell’ A.U.A. DET-AMB-2017-334 del 25.01.2017, modificata con atto n. 4197 del 03/08/2017, sono state introdotte, con il D.Lgs. 183/2017 delle modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare, per quanto previsto nella presente autorizzazione, ai medi impianti di combustione, e ai laboratori di analisi e ricerche;

Vista l’istruttoria effettuata nella Conferenza dei Servizi, come dettagliatamente riportato nella premessa dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs 115/08, di cui questo atto è un allegato, nel corso del quale sono stati acquisiti i pareri necessari all’adozione della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ed in particolare:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Ferrara: nota PGFE/2018/12793
- parere di HERA Direzione Acqua allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche: nota PGFE/2019/25664 del 18/02/2019

- parere dell'Azienda USL di Ferrara sulle emissioni in atmosfera, espresso nella seduta conclusiva della CdS, in data 21.02.2019
- parere del Comune di Ferrara sulle emissioni in atmosfera, sullo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e l'impatto acustico, espresso nella seduta conclusiva della CdS, in data 21.02.2019

Considerato in particolare:

- che l'Azienda USL di Ferrara nel proprio parere su indicato, ha specificato che alla luce della documentazione presentata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, dalla quale si evince che il nuovo impianto di trigenerazione può rispettare limiti inferiori a quelli previsti dalla normativa e richiesti dalla ditta, propone di fissare in autorizzazione limiti più bassi per le polveri;
- che il Comune di Ferrara – Servizio Ambiente in merito alle emissioni in atmosfera, ha condiviso le osservazioni dell'Azienda USL, ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue nella p.f. con le prescrizioni impartite da HERA, e ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico con prescrizioni;
- che questo Servizio, viste le osservazioni in merito alle emissioni in atmosfera di Azienda USL e del Comune, per il materiale particellare ha fissato un limite massimo di 30 mg/Nmc (al 15% di O<sub>2</sub>) per il gruppo di trigenerazione;

Vista la nota della ditta Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, pervenuta al P.G. di ARPAE Ferrara in data 17/02/2017 con n. 1720, con cui comunicava l'avvenuta installazione dell'impianto di depurazione reflui provenienti dal laboratorio analisi e del collegamento dello scarico Sp2, come richiesto al punto 3 della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-334 del 25/01/2017;

Vista la nota di HERA spa – direzione acque, in data 22/02/2017 con prot. n. 20035, pervenuta al P.G. di ARPAE Ferrara in data 28/02/2017 con n. 2166, con cui a seguito del sopralluogo eseguito e vista la documentazione presentata, esprime parere favorevole all'attivazione dello scarico Sp2 dei reflui provenienti da Laboratori analisi,

Vista la nota della ditta Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, pervenuta al P.G. di ARPAE Ferrara in data 03/05/2017 con n. 4974, con cui comunicava di aver provveduto:

- ad identificare mediante targhetta esterna i punti di campionamento PC-sp2, PC-sp3, PC-sp4 e del pozzetto di campionamento e ispezione finale PI;
- all'installazione di tutti i misuratori di portata prescritti, con allegata documentazione fotografica;
- all'installazione del pozzetto di campionamento finale dello scarico S1;

come richiesto al punto 5 della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-334 del 25/01/2017;

Considerato altresì che l' Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara ha provveduto ad abbandonare la pratica di triturazione dei presidi monouso, e che si è accertata la dismissione delle macchine trituratrici/maceratrici e la loro rimozione dai vari reparti ospedalieri, con l'installazione di termodisinfettori, come segnalato dalla nota del Servizio Territoriale di Ferrara del 17/07/2017 con P.GFE/2017/8187;

Preso atto che gli scarichi delle acque meteoriche (individuati nella tavola rete di smaltimento acque bianche), non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte III;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara Loc. Cona, Via A. Moro N. 8, codice fiscale/partita IVA n. 01295950388 per la modificata dell'attività socio sanitaria, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-334 del 25.10.2017, modificata con atto n. 4197 del 03/08/2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>                                                                                                                             | <b>Ente Competente</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Acqua                                 | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | COMUNE                 |
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                             | ARPAE                  |
| Rumore                                | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                                           | COMUNE                 |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”** con la sigla **S1**, è costituito da diversi scarichi parziali (indicati in planimetria con la sigla “sp”) ed in particolare delle acque reflue industriali derivanti dal laboratorio analisi (sp2), dallo spurgo delle torri evaporative e del trigeneratore (sp3), dal reparto sterilizzazione (sp4);

Lo scarico è inoltre costituito da reflui civili e reflui assimilabili derivanti dalla struttura ospedaliero-universitaria, dai reparti di terapia radiometabolica e medicina nucleare (sp1), dalle acque di drenaggio autorimessa (blocco 45), dai reflui da cucina centrale/mensa – bar-lavanderia (rispettivamente ai blocchi 43/45 – ingresso 2 – blocco 44); tale scarico, di tipologia di classe C, è allacciato alla pubblica fognatura di via Palmirano con recapito finale all'impianto di depurazione di Gualdo (Voghiera), via Gualdo ;

1. Lo scarico delle acque industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B sub ambito HERA del Regolamento di fognatura, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**):
  - **PC\_sp2** punto di campionamento acque di processo reflui da laboratorio
  - **PC\_sp3** punto di campionamento acque di processo spurgo torri evaporative e trigeneratore
  - **PC\_sp4** punto di campionamento acque di processo reparto sterilizzazione
2. Altri punti contraddistinti in planimetria:
  - **S1 scarico finale in pubblica fognatura**
  - **PI pozzetto di ispezione e campionamento finale**
3. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica “tav.04 – Stato di progetto” (che include l'installazione di misuratori di portata/ contatori volumetrici) e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allega-**



to “A”.

4. I misuratori di portata installati sulla linea di scarico delle acque di processo dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento, in caso di sostituzione si dovrà darne comunicazione ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estremità del condotto di fognatura.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed ad ARPAE, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
9. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

**Si precisa inoltre che:**

- HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

- La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.
- Si deve dare immediata comunicazione ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara – via PEC all'indirizzo [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) e ad ARPAE Ferrara, del termine dei lavori per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “C”**, denominate **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7 (esistenti) ed E8 (nuova)**, nel rispetto dei seguenti limiti massimi di emissione e prescrizioni:

1. Le emissioni dovranno rispettare i limiti di seguito indicati, alle condizioni indicate nelle note riportate in fondo alle tabelle:

| EMISSIONI                    | <b>E1</b><br>caldaia<br>acqua calda<br>7,609 KW | <b>E2</b><br>caldaia<br>acqua calda<br>7,609 KW | <b>E3</b><br>caldaia<br>acqua calda<br>7,609 KW | <b>E4</b> caldaia<br>acqua calda<br>7,609 KW |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 9250                                            | 9250                                            | 9250                                            | 9250                                         |
| Durata (ore)                 | 2                                               | 2                                               | 2                                               | 2                                            |
| Frequenza nelle 24 ore (n.)  | 4                                               | 4                                               | 4                                               | 4                                            |
| Altezza minima (m)           | 7,35                                            | 7,35                                            | 7,35                                            | 7,35                                         |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                                    |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Materiale particolare              | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) | 350     | 350     | 350     | 350     |
| Monossido di carbonio              | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) | 35      | 35      | 35      | 35      |
| Sistema di abbattimento            | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |

| EMISSIONI                    | <b>E5</b><br>generatore di<br>vapore 1<br>4,010 MW | <b>E6</b><br>generatore di<br>vapore 2<br>4,010 MW | <b>E7</b><br>generatore di<br>vapore 3<br>4,010 MW |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 4900                                               | 4900                                               | 4900                                               |
| Durata (ore)                 | 2                                                  | 2                                                  | 2                                                  |
| Frequenza nelle 24 ore (n.)  | 4                                                  | 4                                                  | 4                                                  |
| Altezza minima (m)           | 7,35                                               | 7,35                                               | 7,35                                               |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

---

|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Materiale particellare             | 5       | 5       | 5       |
| Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) | 350     | 350     | 350     |
| Monossido di carbonio              | 100     | 100     | 100     |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) | 35      | 35      | 35      |
| Sistema di abbattimento            | nessuno | nessuno | nessuno |

Note alle tabelle suindicate:

- 1) I valori di emissione sopra indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% 2) I valori limite di emissione sopra indicati per i parametri materiale particellare e ossidi di zolfo, si considerano rispettati se viene utilizzato come combustibile il gas metano
- 3) Il monossido di carbonio deve essere monitorato in continuo.
- 4) In caso di emergenza (mancata fornitura di gas metano) gli impianti potranno andare a gasolio, per cui gli inquinanti emessi dovranno rispettare i seguenti valori limite e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

| EMISSIONI                    | <b>E1-7</b><br>utilizzabili con<br>alimentazione a gasolio<br>solo in fase di emergenza |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 4900 o 9250                                                                             |
| Durata (ore)                 | 2                                                                                       |
| Frequenza nelle 24 ore (n.)  | 4                                                                                       |
| Altezza minima (m)           | 7,35                                                                                    |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Materiale particellare             | 100 |
| Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) | 500 |
| Monossido di carbonio              | 100 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) | 1700    |
| Sistema di abbattimento            | nessuno |

| EMISSIONE                    | <b>E8</b><br>Trigeneratore (motore<br>endotermico)<br>5,992 KW |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 11.250                                                         |
| Durata (ore)                 | 24                                                             |
| Altezza minima (m)           | 9                                                              |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Materiale particellare             | 30                      |
| Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ) | 95                      |
| Monossido di carbonio              | 240                     |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) | 15                      |
| Sistema di abbattimento            | Catalizzatore ossidante |

Note alle tabella suindicata:

- 1) I valori di emissione sopra indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%
  - 2) I valori limite di emissione per il parametro ossidi di zolfo, si considera rispettato se viene utilizzato come combustibile il gas metano
  - 3) Il valore della portata si riferisce ai fumi secchi alle condizioni normali
2. Per la nuova emissione E8, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
- a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di trigenerazione,

deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all' Arpae di Ferrara e al Comune di Ferrara;

b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;

c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno:

d) entro 30 giorni dalla data di cui al punto precedente, l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al Comune di Ferrara;

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7** ed **E8** con periodicità almeno **semestrale**. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i..
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "D"**.
6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del

rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

7. Per l'esecuzione dei controlli, tutte le emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7** dovranno risultare accessibili e campionabili. Per la nuova emissione E8, la Ditta è tenuta a renderla accessibili e campionabile, prima della data di attivazione dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.
11. **Entro il 31/12/2023** dovrà essere presentata domanda al fine dell'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti.

Si specifica quanto segue:

- a) per le emissioni derivanti da gruppi elettrogeni d'emergenza (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato C, con la sigla G), se di potenzialità superiore alle soglie indicate ai punti bb), gg) e hh), della parte I allegato IV alla parte V del Dlgs. 152/06 e s.m.i., entro i termini indicati al precedente punto 11, dovrà essere presentata specifica domanda di adeguamento
- b) le emissioni provenienti da cappe chimiche (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato C, con la sigla K) e le emissioni provenienti da armadi ventilati con aspirazione (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato C, con la sigla A) non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto riconducibili alla lettera jj) della parte I allegato IV alla parte V del Dlgs. 152/06 e s.m.i.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

- 1. Nell'esercizio di tutta l'attività, dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Ferrara.
- 2. Nel caso di modifiche sostanziali di tutto l'impianto, che possano determinare un aggravio del rumore generato, dovrà essere presentata apposita valutazione previsionale di impatto acustico.
- 3. In condizione di regime dell'impianto di trigenerazione, dovrà essere effettuato un monitoraggio attraverso misure fonometriche, eseguite secondo la normativa vigente in materia, al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente. In caso si dovessero verificare dei superamenti, dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione



possibili, presentando idonea documentazione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, informando anche ARPAE-SAC di Ferrara.

Si specifica che il Comune di Ferrara si riserva di effettuare, tramite i suoi organi di controllo, tutte le verifiche del caso attraverso specifiche misure fonometriche.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui il presente risulta un allegato, l' A.U.A. DET-AMB-2017-334 del 25.01.2017 come modificata con atto n. 4197 del 03/08/2017.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ARPAE di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio all'Azienda interessata, dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008 di cui il presente atto, costituisce un allegato.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'Azienda interessata, dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008 di cui il presente atto, costituisce un allegato e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Azienda della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
Ing. Paola Magri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**